

Pec del 17/11/18 matta SO.1792

DIALSERV/Flamma CUP 8073



P

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Staff 50 17 92

Via A. De Gasperi 28 - 80134 Napoli (NA)

staff.501792@pec.regione.campania.it

ca avv. Simona Brancaccio

ca Dott. Antonio Manna

Regione Campania

UOD Autorizzazione ambientale Rifiuti Napoli STAP

Ecologia

uod.501708@pec.regione.campania.it

e p.c.

Città Metropolitana di Napoli Settore ciclo integrato dei rifiuti

Piazza Matteotti n. 1 - Napoli

cittametropolitana.na@pec.it

ARMENA Sviluppo

Città Metropolitana di Napoli

via Taverna del ferro, 92 80146 Napoli

cittametropolitana.na@pec.it

Comune di Marigliano

Ufficio Ecologia e Ambiente

Piazza Municipio n.1 80034 Marigliano (NA)

ecologia@pec.comunemariigliano.it

SUAP di Marigliano

Piazza Municipio n.1 80034 Marigliano (NA)

suap@pec.comunemariigliano.it

Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano ATO 3 Campania

protocollo@pec.ato3campania.it

ASL NA 3 sud Distretto 48

ds48.uopc@pec.as1napoli3sud.it

A.R.P.A.C. - Direzione Generale

direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

A.R.P.A.C. - Dipartimento Napoli

arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

Genio Civile Napoli

dg.500900@pec.regione.campania.it

Comando provinciale Vigili del fuoco

Ufficio prevenzione e protezione

Largo Tarantini, 1 - 80100 Napoli (NA)

com.napoli@cert.vigilifuoco.it

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0729497 19/11/2018 11,16

Mitt. : RI GENERA SRL

Ass. : 501792 STAFF - Tecnico-amministrativo...

Classifica : 5.1.23. Fascicolo : 18 del 2018



Oggetto: CUP 8073 - Istanza di VIA per il progetto di "Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Marigliano Provincia di Napoli in Località Via Nuova del Bosco km 1,800 - 80134" – Trasmissione nota di risposta agli Enti in riferimento agli esiti dell'istruttoria al 13/09/2018. **Invio considerazioni tecniche-amministrative.**

La società **RI.GENERA SRL** con sede legale nel Comune di POLPENAZZE DEL GARDA (BS) Via MONTECANALE 19/21 CAP 25080, e sede operativa nel Comune di MARIGLIANO(NA) Via NUOVA DEL BOSCO km 1.800 CAP 80034, **Telefono** 081 8412030 **FAX** 081 8412030 **PEC** ri.generasrl@legalmail.it, in data 12/05/2017 ha presentato domanda per il progetto di realizzazione di un "Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Marigliano (NA).

Si riporta di seguito l'iter istruttorio del procedimento:

- In data 12/12/2017, è stato comunicato l'avvio del procedimento ai seguenti enti:
 - Comune di Marigliano
 - SUAP di Marigliano
 - Regione Campania - DIP 50 DG06 UOD 14 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli;
 - Città Metropolitana di Napoli - Settore Ciclo integrato dei rifiuti;
 - Vigili del Fuoco - Comando di Napoli;
 - ASL NA3 sud Distretto 48;
 - Ente d'ambito sarnese vesuviano ATO 3 Campania;
 - A.R.P.A. Campania Direzione Generale;
 - A.R.P.A. Campania Dipartimento provinciale di Napoli.

- In data 21/12/2017 sul portale VIA VAS regionale, sez. News, è stato dato avviso della pubblicazione della documentazione all'esito della procedibilità della procedura di VIA;
- In data 19/01/2018 si è tenuta la prima conferenza di servizio con il seguente ordine del giorno:
 - ✓ Presentazione del progetto da parte del proponente;
 - ✓ Definizione dei lavori della Conferenza di Servizi;
 - ✓ Varie ed eventuali.
- In data 19/02/2018 si è conclusa la consultazione pubblica;
- In data 28/02/2018 è stata comunicata la pubblicazione sul portale VIA-VAS della Regione Campania le osservazioni della consultazione pubblica;
- Nel mese di Febbraio 2018 sono pervenute le diverse osservazioni da parte di singoli cittadini;
- In data 09/03/2018 si è tenuta la seconda conferenza di servizio nella quale si prende atto delle seguenti richieste di integrazioni e/o chiarimenti e pareri:
 - ❖ Città Metropolitana di Napoli, prot. n.0012400 del 18/01/2018, acquisita al protocollo regionale n. 47731 del 23/01/2018; (tale nota riportava tra l'altro la richiesta di annullamento della precedente nota prot. n. 0009913 del 16.01.2018 ed acquisita al prot. regionale n. 0036854 del 18/01/2018)
 - ❖ Comune di Marigliano (NA), prot. 2622 del 09/02/2018, acquisita al prot. regionale n. 118151 del 21/02/2018;
 - ❖ ASL3 Napoli Sud, prot. 11. 413 del 26/02/2018, acquisita al prot. regionale n. 134783 del 28/02/2018;
 - ❖ UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Napoli, in uno alla richiesta di Università Parthenope, prot. n. 135000 del 28/02/2018, acquisita il 06/03/2018;
 - ❖ ARPAC, Dipartimento Provinciale di Napoli prot. 13399/2018, acquisita al prot. regionale n. 149396 del 06/03/2018;
 - ❖ Genio Civile di Napoli, prot. n. 153719 del 07/03/2018;

- ❖ ASL3 Napoli SUD (integrazione), prot. n. 433 del 05/03/2018, acquisita al prot. regionale n. 152915 del 07/03/2018;
- ❖ ARPAC, prot. n. 14508/2018, acquisita al prot. regionale n. 158644 del 09/03/2018.

- In data 03/05/2018 il Comune di Marigliano ha trasmesso nota prot. n.8163 del 17/04/2018, acquisita al prot. regionale n. 280987 del 03/05/2018 e pubblicato sul portale VIA-VAS della Regione Campania 03/05/2018 e comunicato a tutti gli enti con nota n.288677 del 07/05/2018;
- In data 18/06/2018 la società ha trasmesso la risposta alla richiesta di integrazioni, acquisita al protocollo regionale n.0393022 del 19/06/2018;
- In data 8/8/2018 è pervenuta allo STAFF la determina n.763 dell'8/8/2018 del Comune di Marigliano regionale ed acquisita al prot. regionale n.528409 del 10/8/2018, ad oggetto "Avvio procedimento ai sensi dell'art.7 e segg. Legge 241/90 e ss.mm.ii. di annullamento del Permesso a Costruire n.58 del 4/8/2015 in ditta RI.GENERA s.r.l.(...); pubblicata il 22/08/2018 sul portale VIA-VAS della Regione Campania;
- In data 23/8/2018 sono state acquisite al prot. regionale n. 540139 le note difensive nei confronti del Comune di Marigliano prodotte dal Proponente, pubblicate il 24/8/2018 sul portale VIA-VAS della Regione Campania;
- In data 03/09/2018 la società ha trasmesso a mezzo PEC nota con la quale comunica la propria disponibilità ad accogliere indicazioni tecniche di modifica al progetto atte a superare eventuali criticità emerse, accettare prescrizioni al fine di ridurre al massimo gli impatti sull'ambiente, incontri e/o chiarimenti tecnici, acquisita al prot. regionale n. 556120 del 4/9/2018;
- In data 07/09/2018 il Comune di Marigliano ha inviato nota prot. n. 18272 del 7/09/2018 acquisita al prot. regionale n.566480 del 10/9/2018, con la quale, in attesa di integrazioni documentali chieste alla Soc. RI.GENERA, si comunicava la sospensione dell' "Avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 e segg. Legge 241/90 e ss.mm.ii. di annullamento del Permesso a Costruire n.58 del 4/8/2015 in ditta RI.GENERA s.r.l. di cui alla determina n.763 dell'8/8/2018;
- In data 11/09/2018 il Comune di Marigliano ha trasmesso al Genio Civile determina n.763 dell'8/8/2018 per la verifica ed i provvedimenti di competenza, al fine del riscontro del titolo sismico n.224/AS/18 con il permesso a costruire n.58/2015;
- In data 12/09/2018 il Comune di Marigliano ha trasmesso nota prot.18658 del 12/9/2018 acquisita al prot. regionale n. 575773 del 13/9/2018 con la quale in definitiva si rappresentano i motivi per i quali il permesso di costruire è in fase di valutazione;
- In data 13/09/2018 la società ha trasmesso nota acquisita al protocollo regionale chiedendo n. 30 giorni al fine di poter fornire ulteriore supporto documentale e tecnico in relazione all'integrazione già prodotta ed inviata in data 18/06/2018;
- In data 13/09/2018 si è tenuta la terza conferenza di servizio in cui si è preso atto delle seguenti note e pareri di competenza dei singoli uffici:
 - ❖ Parere A.R.P.A.C. Dipartimento Napoli acquisito al prot. regionale n. 462528 del 17/7/2018 al procedimento di AIA per l'impianto IPPC 5.1b 5.3b;
 - ❖ Parere della Città Metropolitana di Napoli nota prot. n. 113856 del 25/07/2018 acquisita al prot. regionale n. 494490 del 30/07/2018 la di in merito all'esito dell'istruttoria compiuta sulla risposta alle integrazioni fornita dal Proponente;

- ❖ Parere UOD 501708 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti la nota prot. n.550373 del 31/08/2018, presa in carico in data 3/9/2018, con il quale si è espressa per la parte riguardante l'AIA
 - ❖ Nota della DG 500900 Genio Civile Napoli prot. n.553036 del 3/9/2018;
 - ❖ Parere della UOPC ASL Napoli3 sud - Distretto 48 prot. n. 2146 del 3/9/2018 acquisita al prot. regionale n. 554041 del 4/9/2018 con parere igienico sanitario;
 - ❖ Nota del Comune di Marigliano prot. n. 17971 del 3/09/2018 acquisita al prot. regionale n.554052 del 4/9/2018;
 - ❖ Nota di Città Metropolitana prot. regionale n. 556150 del 4/9/2018.
- In detta conferenza viene concessa la sospensione di n.30 giorni così come richiesto nella nota del 13/09/2018;
 - In data 13/09/2018 sono stati pubblicati sul portale VIA-VAS della Regione Campania gli esiti dell'istruttoria di cui alla conferenza di servizio del 13/09/2018;
 - In data 12/10/2018 la società proponente ha trasmesso nota acquisita al prot. regionale n.0649205 del 16/10/2018 con ulteriori osservazioni alle note degli Enti in riferimento agli esiti dell'istruttoria alla data del 13/09/2018 coadiuvato da un ulteriore supporto documentale e tecnico in relazione all'integrazione già prodotta ed inviata in data 18/06/2018;
 - In data 15/10/2018 la società proponente ha trasmesso nota acquisita al prot. regionale n.0648934 del 16/10/2018 con ulteriore documentazione che per mero errore materiale non è stata allegata alla precedente trasmissione del 12/10/2018;
 - In data 13/11/2018 il Comune di Marigliano ha trasmesso determinazione n. 1095 del 13/ 11 /2018 la revoca della determina RG N. 763/2018 (in riferimento all' "Avvio procedimento ai sensi dell'art.7 e segg. Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di annullamento del Permesso a Costruire n.58 del 04/08/2015) posta alla base del parere negativo rilasciato;

Si analizzeranno di seguito le posizioni dei diversi Enti. Prima di entrare in tale disamina è opportuno evidenziare quanto riportato nel sito della funzione pubblica.

Oltre che ben evidenziato dalla legge è bene riportare un estratto delle "LA NUOVA CONFERENZA DI SERVIZI FAQ DOMANDE E RISPOSTE":

"Come devono essere formulate le determinazioni delle amministrazioni partecipanti alla conferenza?

Le determinazioni devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o di dissenso. Devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o le condizioni indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico. Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o condizioni sono connesse a un vincolo derivante da disposizioni di legge o da un atto amministrativo generale oppure sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico (art. 14-bis, comma 3)."

Comune di Marigliano

È bene precisare che sia il Comune che l'ASL hanno espresso parere negativo senza fornire delle congrue e documentate motivazioni.

In particolare il Comune ha posto alla base del suo diniego l'annullamento del Permesso a Costruire n.58 del 4 agosto 2015.

Con determina n. 1095 del 13/11/2018, sembrerebbe (si usa il condizionale perché il testo è veramente poco chiaro) che il Comune riconfermi il parere negativo, anche se, a seguito di ricorso della Ri.genera srl, lo stesso Comune ha ritenuto il permesso a costruire pienamente legittimo (manifesta illogicità)

Sempre con determina n. 1095 del 13/11/2018 il Comune ritiene:

“validi, alla luce dell’art. 21-nonies della legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. ed alla luce dell’istruttoria condotta dall’Ufficio, i documenti integrativi e le memorie di parte prodotti dalla società in data 11/09/2018 e 08/10/2018 e quindi, di fatto, legittimanti la procedura di inizio dei lavori di cui al PdC 58/2015 ai soli fini per cui lo stesso atto è stato rilasciato, ovvero per la sola realizzazione di un “opificio industriale a servizio dell’attività di gestione di rifiuti in regime semplificato”;

A conferma della manifesta illogicità si evidenzia che il permesso a costruire n° 58 della ditta Ri.genera srl è datato **4 Agosto 2015**. Ma dal **5 Agosto 2015** (ben oltre 3 anni fa) la Ri.genera srl, opera in regime ordinario e non semplificato. La Regione Campania UOD 17 ha trasmesso la precitata autorizzazione ordinaria ex art 208. (D.D. n. 34 del 05/08/2015) al Comune di Marigliano, che mai nulla ha avuto ad eccepire in merito.

Ad ogni buon fine, si evidenzia che nella determina n. 1095 del 13/11/2018 il Comune non considera minimamente le integrazioni (acquisite al protocollo regionale n.0393022 del 19/06/2018 e le successive integrazioni del 12.10.2018) effettuate dalla scrivente società nell’ambito della CdS, al fine di superare il parere negativo, impedendo di fatto la partecipazione della stessa nell’ambito del procedimento amministrativo (mancanza del contraddittorio).

Il richiamo al principio del contraddittorio disvela, invero, il completo travisamento della ragione ultima dell’istituto conferenziale, giacché la conferenza di servizi non si limita certo a prevedere la necessità di un contraddittorio “purché sia”, bensì di un contraddittorio metodologicamente vincolato, fondato sul meccanismo della contestualità: l’unico in grado di garantire la formazione di una decisione in fieri, che non risulti frutto di valutazioni predeterminate.

Si riporta di seguito un commento dell’avv. Vitale che integra e meglio specifica i succitati concetti:

“oggetto: note in riscontro alla determinazione Comune di Marigliano, Settore IV[^] - Responsabile del Settore-Arch. Sabato Esposito - Registro Generale n. 1095 del 13 novembre 2018 / Registro Settore n. 216 del 12 novembre 2018 prot.n.18272.

La scrivente società "RI.GENERA" s.r.l., con sede in Polpenazze del Garda (BS) alla via Montecanale n.19/21, p.iva 03468310986, p.e.c. ri.generasrl@legalmail.it, in persona del suo Amministratore, legale rappresentante p.t. Gianluca Daniele Rossi, nato a Napoli il 23 luglio 1976, assistita nel presente atto dall’avv. Domenico Vitale (C.F. VTL DNC 60E 27F924I) e dall’avv. Gabriele Vitale (C.F. VTL GRL 89T 16I073J) - che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata: avv.mimmovitale@legalmail.it, e gabri.vitale@legalmail.it - con gli stessi elettivamente domiciliata in Nola (Na) alla via A.Laterizio n.69, espone quanto segue.

premesso

Con la determinazione 13 novembre 2018 in oggetto, si è provveduto:

" - Ritenere validi, alla luce dell'art. 21-nonies della legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. ed alla luce dell'istruttoria condotta dall'Ufficio, i documenti integrativi e le memorie di parte prodotti dalla società in data 11/09/2018 e 08/10/2018 e quindi, di fatto, legittimanti la procedura di inizio dei lavori di cui al PdC 58/2015 ai soli fini per cui lo stesso atto è stato rilasciato, ovvero per la sola realizzazione di un " opificio industriale a servizio dell'attività di gestione di rifiuti in regime semplificato ";

- Annullare, per le motivazioni di cui al primo punto, consequenzialmente, l'avvio del procedimento di cui alla Determina RG n. 763 del 08/08/2018: Avvio procedimento ai sensi dell'art.7 e segg. Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., di annullamento del Permesso a Costruire n.58 del 04/08/2015;

- Dare atto, altresì, per le stesse motivazioni di cui al primo punto, che ai fini della procedura V.I.A. CUP 8073, con nota prot. gen. 2622 del 09/02/2018 e 13682 del 07/07/2017, è stato già espresso dall'Ente parere "Contrario" per l'autorizzazione a svolgere nel manufatto, oggetto di PdC n. 58/2015 attività di: Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi nel comune di Marigliano".

Con tale determinazione è stato, così, annullato l'avvio del procedimento di cui alla Determina R.G. n.763 dell'8 agosto 2018, per un eventuale annullamento del Permesso a Costruire n.58 del 4 agosto 2015; ciò comporta il conseguente riconoscimento della perdurante efficacia e validità del medesimo p.d.c. n.58/2015, il quale è legittimo ed è produttivo di effetti.

In merito, poi, alla presa d'atto, con sostanziale conferma, del parere contrario espresso con le note prot. gen. n.2622 del 9 febbraio 2018 e prot. n.13682 del 7 luglio 2017, si osserva quanto segue.

a) il Comune di Marigliano esprime il proprio dissenso, limitandosi ad affermare che non vi sarebbe compatibilità urbanistica ed ambientale del progetto in quanto nell'area P.I.P. non sarebbe consentita la localizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, intendendosi per essi tutte le attività elencate nell'Allegato III, parte seconda, D.Lgs.vo n.152/2006 e ss.mm.ii..

In primo luogo, tale affermazione è erronea, poiché la decisione sulla qualificazione della "rilevanza dell'impatto" rientra nelle attribuzioni della Regione Campania e non dello stesso Comune.

Alla luce delle recenti acquisizioni giurisprudenziali "(v. Tar Campania, sez. Salerno, 21 agosto 2017 n.1302; Tar Campania Napoli, Sez. V^a, 1° aprile 2015, n.1883), anche nel nuovo procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti disciplinato dall'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 caratteristica del modello procedimentale è, comechessia, la natura istruttoria della conferenza di servizi che precede la decisione finale sulla realizzabilità dell'impianto – affidata, come tale, all'esclusiva competenza dell'autorità regionale, non vincolata, ove adeguatamente motivata, ai pareri negativi espressi dai rappresentanti degli enti locali partecipanti (cfr., altresì, T.A.R. Sicilia, Palermo, 27 gennaio 2012, n. 200): onde l'unico provvedimento finale di approvazione ed autorizzazione assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria di altri soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, il cui ruolo viene fisiologicamente ridotto a quello di meri interlocutori procedimentale".

b) il parere contrario non risulta affatto motivato per un duplice e concorrente ordine di considerazioni.

La scrivente società, successivamente all'acquisizione agli atti della conferenza dei servizi del menzionato parere contrario (espresso con le note prot. gen. n.2622 del 9 febbraio 2018 e prot. n.13682 del 7 luglio 2017 di sostanziale identico contenuto) ha fornito elementi (in data 18/06/2018) che confermano la legittimità dell'intervento progettuale proposto, soprattutto per ciò che concerne l'impatto ambientale.

Il Comune di Marigliano nessun rilievo sul punto muove alla documentazione prodotta dalla scrivente.

Così come non indica la normativa urbanistica che impedirebbe la localizzazione dell'intervento nell'area P.I.P.; sintomatico, peraltro, dello sviamento di potere del Comune di Marigliano, è la circostanza che, pur di giungere ad una valutazione negativa, successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione il Comune provvede a modificare le regole procedurali con l'adozione della deliberazione di C.C. n.36 del 5 luglio 2017, recante "interpretazione autentica" del Regolamento P.I.P. approvato con delibera di c.c. n.42 del 29 luglio 2008, integrato con delibera di c.c. 29 aprile 2010 n.17 e modificato con delibera di c.c. 31 maggio 2016 n.22.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con la presente nota, si invita l'UOD Valutazioni Ambientali a non tener conto del parere contrario del Comune di Marigliano, confermato con la determinazione in oggetto."

È opportuno precisare che nel parere del Comune vi è la mancanza di elementi utili per il superamento del dissenso, così come richiesto più volte dalla Regione Campania UOD Valutazioni ambientali.

È opportuno precisare che la riforma Madia ha rafforzato il "silenzio assenso procedimentale" ed il cosiddetto "**dissenso imperfetto**" con il potenziamento del ruolo dell'amministrazione procedente anche relativamente alla ponderazione degli interessi sensibili nei confronti degli interessi locali.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 14 ter D.Lgs. 241/90 "*Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.*"

Per quanto sopra esposto si chiede all'Amministrazione procedente di acquisire l'assenso senza condizioni in quanto il Comune ha palesemente espresso un **dissenso non motivato e riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.**

ASL Na 3 SUD

Dal parere dell'ASL, e dal parere del Comune a cui il primo si richiama, si evince che più che dei pareri motivati, basati su considerazioni tecnico-scientifiche, le sopracitate determinazioni sono semplicemente basate sull'effetto NIMBY (acronimo inglese per Not In My Back Yard, lett. "*Non nel mio cortile*"). L'atteggiamento consiste nel riconoscere come necessari, o comunque possibili, gli oggetti del contendere ma, allo stesso tempo, nel non volerli nel proprio territorio a causa delle eventuali/potenziali controindicazioni sull'ambiente locale.

Si precisa che il parere dell'ASL si basa su assunti tecnici completamente errati, concetti non pertinenti e dichiarazioni non veritiere, che apoditticamente afferma fatti non veri e non presenti nella documentazione tecnica consegnata.

L'atteggiamento "ostile" dell'ASL NA 3 nei confronti della società si percepisce già nella prima richiesta effettuata nel parere prot. 11.413 del 26/02/2018, acquisito al prot. regionale n. 134783 del 28/02/2018.

È ben noto che: "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un'altra amministrazione. Dal 1 gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalle Pubblica Amministrazione sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati."

Infatti il 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" (DPR 28 dicembre 2000 n. 445, modificato dall'articolo 15 della legge n.183 del 2011). Queste norme hanno come obiettivo la completa decertificazione del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini.

La società Ri.genera srl, pur di evitare inutili contenziosi, ha esibito all'ASL copia di un recente Certificato Urbanistico rilasciato dal Comune.

L'ASL risponde nel parere prot. n. 2146 del 3/9/2018 acquisita al prot. regionale n. 554041 del 4/9/2018 :

3. alla richiesta di certificato di Destinazione Urbanistica, per verificare se la destinazione d'uso è inclusa tra quelle comprese nello strumento urbanistico vigente, la Ditta esibisce una certificazione del 30/03/2018 che non attesta quanto richiesto; anzi, nelle premesse, rileva un parere contrario alla compatibilità urbanistica e ambientale; **pertanto la DITTA non dato riscontro alla richiesta;**
4. alla richiesta del certificato di Agibilità con destinazione d'uso specifica, la ditta rimanda al certificato di cui al punto 3 che non certifica l'agibilità per l'uso specifico (manufatti adibiti per uso trattamento rifiuti); **pertanto la DITTA non ha dato riscontro alla richiesta. Si precisa che il certificato di agibilità con destinazione d'uso, come da normativa, è un documento che certifica, fra l'altro, i requisiti di igiene, sicurezza e prevenzione incendi;**

Si precisa che la compatibilità ambientale dovrà essere verificata dalla Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento VIA (non è quindi appannaggio dell'ASL), mentre la compatibilità urbanistica è una competenza diretta del Comune interessato.

La richiesta n° 4 per come è formulata, è assolutamente pretestuosa e non accoglibile. La società ha presentato l'istanza per cui è parola al fine di modificare il proprio stabilimento. Il certificato di agibilità sarà rilasciata dal Comune competente solo dopo aver terminato i lavori. Richiederlo in questa fase è assolutamente pretestuoso (detto certificato può richiedere ex post non ex ante!). Inoltre come già detto tutte le amministrazioni pubbliche non possono richiedere o accettare atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un'altra amministrazione, quindi le precitate richieste andrebbero effettuate al Comune di Marigliano e non alla Ri.genera srl.

Si evidenzia come l'ASL in modo assolutamente pretestuoso riporta nel proprio parere:

Considerato che, la Regione Campania-Orsa Campania ha stabilito, nelle modalità operative per la sicurezza alimentare, in caso di roghi, aree di rispetto (buffer) di minimo 3 Km entro le quali effettuare ispezioni e/o campioni, data la possibilità di danni agli alimenti, alle coltivazioni, agli allevamenti e, di conseguenza, alla salute pubblica;
Considerato che, in quel raggio vi sono centri abitati e zone agricole adibite a coltivazioni;

Non si capisce il collegamento tra i roghi di rifiuti e l'impianto proposto. È ancora meno chiaro la correlazione tra il parere igienico-sanitario ed il possibile rischio incendio. La valutazione del rischio incendio è demandato dallo Stato al CNVVF. L'ASL Na 3 è giuridicamente incompetente sulla prevenzione incendi, non avendo deleghe in materia. La valutazione del rischio incendio per lo stabilimento è stata effettuata a norma di legge da un professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno a seguito di un corso di specializzazione ed il superamento di un esame abilitante. L'ASL dovrebbe valutare dei rischi, concreti e reali, legati all'aspetto igienico-sanitario, non divagare su eventuali possibili rischi connessi all'attività di competenza di altri enti.

Si riporta ancora un ulteriore estratto del parere ASL

Considerato che, l'impianto avrà una capacità lavorativa di rifiuti di 200.000 ton/anno a fronte dei 79.284 ton/anno attuali, ne consegue che il traffico veicolare sarà praticamente triplicato con un aumento significativo di Pm10, CO2 ed altre sostanze correlate;
Considerato che, la centralina ARPAC posta nel limitrofo Comune di San Vitaliano presenta dei continui sforamenti dei valori di Pm10, l'aumento del traffico veicolare andrebbe ad incidere su tale parametro, peggiorando, in modo significativo, la situazione ambientale con effetti negativi sulla salute.

La modifica proposta ridurrà notevolmente la capacità di stoccaggio della società Ri.genera srl implementando le capacità di trattamento. Quindi è evidente, oltre che dimostrato con apposte relazioni tecnico-scientifiche consegnate in atti, si avrà una riduzione del traffico indotto.

Si riportano i dati presenti nella documentazione tecnica consegnata (cfr. 18.022.SA1.0002 "Stima del traffico veicolare indotto"):

	Stato attuale	Stato di progetto
Messa in riserva	16.282 t/g	10.000 t/g

Si riducono le attività di trasferimento (movimentazione) e si aumentano i trattamenti in loco (così come suggerito del Piano Gestione Rifiuti Speciali) che privilegi i trattamenti di prossimità ai siti di produzione. Questo comporta una notevole riduzione del traffico indotto. E' banale e evidente che il traffico indotto è proporzionale alla messa in riserva non alla capacità di trattamento.

Si riporta un estratto della relazione 18.022.SA1.0002 - Stima del traffico veicolare indotto, depositata in atti dalla scrivente società:

"Riducendo di circa il 38% la capacità massima di stoccaggio istantaneo (da 16.282 a 10.000) è indiscutibile prevedere una riduzione del traffico indotto, che sarà pari a circa il 40%.

Tutto questo è possibile perché con la modifica proposta la Società Ri.Genera S.r.l. si trasforma da un centro dedicato principalmente alle attività di trasferimento ad un centro che effettua come attività prevalente il trattamento dei rifiuti.”

L'ASL, in modo apodittico, in totale spregio della normativa vigente, senza riportare nessun riscontro tecnico-scientifico, con un evidente eccesso di potere, senza minimamente contestare/confutare quanto dichiarato dalla società afferma, che la modifica proposta porterà ad un “aumento del traffico veicolare...” quando tecnicamente si è dimostrato il contrario).

È palesemente erroneo che la modifica in esame provocherà un aumento del traffico. È vero il contrario, ciò è facilmente comprensibile oltre che dimostrato secondo rigorosi canoni scientifici. Inoltre oggi le ceneri dell'inceneritore di Acerra, ad esempio, vengono inviate a Brescia. Con il progetto proposto potrebbero essere inviate a Marigliano, riducendo il tragitto per la movimentazione di oltre 1400 km (700 andata + 700 ritorno), con ulteriori evidenti vantaggi ambientali dovuti alla riduzione di traffico indotto.

Per questo motivo, non si può ipotizzare di avere un *“peggioramento, in modo significativo, la situazione ambientale con effetti significativi sulla salute”*, ma, al contrario un alleggerimento del carico ambientale sul territorio. A tal fine si veda la precitata relazione specialistica *“18.022.SA.0002 – Stima del traffico veicolare indotto”*, relazione totalmente ignorata dall'ASL. Si evince una ripetuta carenza di istruttoria da parte dell'ASL che porta ad uno “sviamento” dalla realtà tecnica dei fatti in esame.

Per quanto non espressamente indicato nella presente nota si chiede di fare riferimento a quanto già presente nella nota della scrivente società datata 12/10/2018.

L'ASL riporta ancora:

Considerato che, la zona, già rientrante negli ex Siti di interesse ambientale (SIN), presenta delle oggettive criticità ambientali (deposito ecoballe presso il depuratore di Nola, Regi Lagni, Terra dei fuochi, termovalorizzatore di Acerra, siti da bonificare) con impatti negativi sulla salute

si esprime: Parere Igienico Sanitario Sfavorevole



La ASL continua affermando che il *“deposito ecoballe presso depuratore di Nola, Regi Lagni, Terra dei Fuochi, termovalorizzatore di Acerra, siti da bonificare”* provocano impatti negativi sulla salute.

Queste considerazioni, palesemente tendenziose e totalmente prive di fondamento scientifico, sono in contrasto con studi scientifici di elevato livello e tuttora non contestati. Si faccia riferimento ad esempio allo *“Studio modellistico di ricaduta delle emissioni del termovalorizzatore di Acerra contestualizzato all'interno della sua realtà territoriale”* edito dal CNR (©CNR Edizioni, 2016, P.le Aldo Moro 7, 00185 Roma, ISBN 978 88 8080 229 7) e redatto dopo anni di studi che ha determinato come l'inquinamento dell'area esaminata sia causato più dal traffico veicolare che dalla termovalorizzazione dei rifiuti.

In considerazione dell'assenza di congrue motivazioni ed in particolare della:

- mancata analisi della documentazione tecnico-scientifica prodotta dalla società Ri.genera srl;
- presenza di affermazioni palesemente false poste alla base del parere igienico-sanitario;
- presenza di affermazioni totalmente fuori luogo rispetto all'emanazione del parere igienico sanitario (possibili/eventuali roghi etc.);
- mancanza di elementi per il superamento del dissenso,

Cost., non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto in esame ma dovendo essere costruttivo e motivato (cfr. ex plurimis Sez. V, 23 maggio 2011, n. 3099).

La scrivente società ha già evidenziato detto concetto con nelle proprie note inviata all'ente procedente (Regione Campania - UOD Valutazioni ambientali).

Il precitato ente, con scrupoloso rispetto della normativa, ha sollecitato le amministrazioni partecipanti ad attenersi a detto principio. Sollecito purtroppo rimasto spesso disatteso.

In una società complessa, dove anche gli interessi pubblici si sovrappongono tra loro, accade infatti frequentemente che una singola posizione soggettiva si debba relazionare con una potestà amministrativa composita, formata dalla somma di interessi differenti (Es. lo Stato ha interesse nel limitare al massimo il cosiddetto tour dei rifiuti tra le varie regioni italiane, anche al fine di ridurre i rischi legati alla logistica; le Regioni tendono ad un'autosufficienza impiantistica anche al fine di non vincolare le realtà industriali locali a dettami normativi di altri enti extraterritoriali, etc..)

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, la conferenza di servizi costituirebbe *“soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, attraverso una più completa ed approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell'esame dialogico e sincronico degli stessi. In altre parole, la valutazione tipica dell'esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell'esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici”* (Cons. St., Sez. IV, 1 dicembre 2016, n. 5044, par. 15.)

RIFLESSIONI TECNICHE

Verifica di coerenza con PGRU 2016.

Inquadramento rispetto al PRGRU

L'impianto in esame ben si integra con quanto previsto nel PGRU 2016 essendo complementare a molte delle soluzioni proposte. In particolare detto impianto consente di trattare anche diverse tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Inoltre la modifica proposta consentirebbe di trattare maggiori quantità di rifiuto in linea con le previsioni del PGRU 2016 di cui si riporta un estratto: *“6.1 Trend della raccolta differenziata e composizione. La raccolta differenziata in Campania ha raggiunto nel 2014 le 1.218.311 tonnellate (208 kg/ab*anno), corrispondenti al 47,58 % del totale dei rifiuti urbani prodotti, con un aumento del 3,56% rispetto al 2013. Questa percentuale conferma il trend in continua crescita registrato dal 2010.”*

Inquadramento rispetto al PRGRS

Si specifica che l'impianto proposto è stato progettato per il trattamento di rifiuti costituiti per il 90% da rifiuti speciali, quindi è doveroso fare un confronto di pianificazione anche con il PRGRS attualmente vigente in Regione Campania.

Il piano promuove lo sviluppo di azioni per l'adeguamento e la realizzazione di una adeguata rete impiantistica integrata e coordinata di trattamento e smaltimento tesa a minimizzare il trasporto e l'esportazione (in altre regioni o in altri paesi) dei rifiuti speciali, e conseguentemente, a ridurre gli impatti

ambientali e sanitari e a rendere la gestione dei rifiuti speciali economicamente più sostenibile per l'apparato produttivo campano;

Per il raggiungimento pieno ed in tempi ragionevolmente brevi degli obiettivi è stata individuata nel PRGRS una lista di priorità, dettata dalla situazione attuale della regione Campania, caratterizzata da un ammontare presumibilmente molto elevato di rifiuti smaltiti illegalmente con grave rischio potenziale per la salute e, contemporaneamente, da insufficienza di strutture per il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Tra gli obiettivi della pianificazione tesa ad una migliore gestione dei rifiuti speciali, è utile sottolineare come minimizzare la quantità di questi rifiuti non gestiti secondo la legge è un obiettivo prioritario: essi sono infatti fonti potenziali di grave inquinamento ambientale e la bonifica dei siti in cui parte di essi sono stati, o sono ancora, sversati è essa stessa un processo complesso, a potenziale alto impatto ambientale, associato ad una produzione necessariamente ancora maggiore di rifiuti speciali in quanto all'ammontare di rifiuti illegalmente sversati si aggiunge quello delle matrici ambientali da essi potenzialmente contaminate.

Tra le priorità emerge che le spedizioni di rifiuti al di là dei confini campani rappresenta di fatto un'evidente deficienza gestionale del sistema regionale. Eliminare tale deficienza con un'adeguata copertura impiantistica ed una gestione ambientalmente corretta e trasparente, rappresenta sicuramente il primo stadio del "ritorno alla normalità".

L'attuale scenario campano vede:

- un'elevata quantità di rifiuti di cui non si riesce a seguire il destino e che quindi sono presumibilmente smaltiti illegalmente;
- un'elevata quantità di rifiuti inviati fuori regione per provvedere al loro trattamento e/o smaltimento;
- una limitata potenzialità di trattamento regionale, soprattutto per alcune tipologie di processi.

Per la localizzazione degli impianti industriali di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico vengono privilegiate le aree industriali ove è possibile massimizzare la disponibilità di rifiuti o di frazioni nobili da recuperare dai rifiuti, rispetto alle distanze entro le quali tali frazioni vengono prodotte.

Tale criterio preferenziale, coerente con i principi della prossimità degli impianti di gestione alle aree di produzione rifiuti e della responsabilità territoriale delle aree in cui si concentra la produzione di rifiuti, è anche finalizzata alla riduzione dei **rischi** di movimentazione (inclusi anche i rischi di smaltimento illegale) e alla minimizzazione degli impatti da trasporto.

ALTERNATIVE AL PROGETTO

Opzione Zero

L'"Opzione Zero" è l'ipotesi alternativa che prevede la rinuncia alla realizzazione del progetto presentato.

Tale alternativa, che solitamente lascerebbe inalterate le condizioni attuali, deve essere valutata in relazione alle criticità attuali dell'impiantistica campana nel trattamento rifiuti.

L'opzione zero deve essere necessariamente confrontata con l'idea progettuale proposta, al fine di cogliere le motivazioni ed i vantaggi della stessa a fronte della soluzione "zero".

Il "peso" dell'alternativa zero sull'ambiente è quindi rappresentato dall'evoluzione possibile dei sistemi ambientali in assenza dell'intervento. Questa opzione deve essere presa in considerazione solo quando l'opera proposta ha un impatto talmente elevato dal punto di vista ambientale da preferire la non realizzazione della stessa.

Il giudizio di compatibilità ambientale in sede di verifica VIA, non può prescindere dalle seguenti considerazioni:

- Il sito individuato per la realizzazione dell'impianto proposto è attualmente in esercizio e su di esso è già presente una attività per il recupero dei rifiuti, con le relative utility che verranno utilizzate anche nella nuova configurazione. Questo aspetto è estremamente significativo dal punto di vista ambientale perché consente una notevole riduzione degli impatti riguardanti la fase realizzativa di cantiere.
- L'impatto ambientale delle modifiche proposte ad un impianto già esistente ed in esercizio su cui si svolge attività di trattamento rifiuti esistente sono limitatissime in quanto alcune di esse sono addirittura di tipo riduttivo (riduzione della capacità di stoccaggio di oltre il 30% rispetto alla configurazione attuale, riduzione del traffico indotto, modificando le attuali attività da trasferta ad attività di trattamento finalizzate al recupero e/o smaltimento come da progetto);
- Con la modifica proposta si avrebbe una gestione dei rifiuti in accordo con la filiera corta. Ad oggi la gestione dei rifiuti è praticamente l'opposto (rifiuti inviati oltre i confini regionali ad oltre 800 km per il loro recupero o smaltimento), contravvenendo ai dettami del piano regionale di gestione dei rifiuti speciali che individua tra le priorità attuative principali quella della riduzione dei trasporti legati allo smaltimento e recupero dei rifiuti prodotti in regione.

Per i diversi aspetti, l'Alternativa "0" non è ritenuta ambientalmente conveniente.

Si precisa che l'istanza autorizzativa in corso, dal punto di vista amministrativo, viene vista come un nuovo impianto AIA (prima autorizzazione), dal punto di vista prettamente tecnico, trattasi di una modifica ad un impianto esistente ed in esercizio.

Alternativa 01- Realizzare l'impianto in altro sito in toto o in parte

Questa ipotesi o alternativa non risulta economicamente e tecnicamente sostenibile. Infatti in primo luogo la società non ha a disposizione un nuovo sito per la realizzazione delle attività di progetto, anche dopo aver effettuato lunghe ricerche in merito. Inoltre, anche a soli fini dimostrativi, volendo ipotizzare di avere nella propria disponibilità un sito idoneo, l'ipotesi di realizzare le modifiche impiantistiche proposte in detto sito non sono in pratica realizzabili, in quanto:

- Avviare dal principio e rendere idoneo un sito alternativo per svolgere le attività oggetto di autorizzazione comporterebbe un elevato aumento dei costi, rispetto a quelli che si sosterebbero realizzando l'impianto nel sito scelto. Andando ad operare in un nuovo lotto, bisognerebbe dotarlo di tutti gli standard per accogliere il nuovo impianto, sostenendo costi economici ed ambientali

relativi alla realizzazione degli edifici, macchinari ed utilities sicuramente maggiori dato che nel caso proposto sono già presenti;

- Raddoppiare l'attività produttiva sviluppando il progetto di modifica in sito alternativo significherebbe mantenere due siti in esercizio che svolgono attività simili, risultando conseguentemente anti economico in quanto comporterebbe il raddoppio dei costi fissi e rendendo l'investimento non sostenibile (Si ricorda che l'alternativa deve avere una fattibilità tecnico economica).

Avviare un ulteriore sito per svolgere le attività integrative previste dal progetto rispetto a quelle già svolte in comporterebbe inevitabilmente un aumento degli impatti ambientali, quali:

- Maggiore utilizzo di materie prime, ed energia legati alla realizzazione ex novo di uno stabilimento ed il mantenimento in funzione del primo.
- Incremento del traffico indotto in aree potenzialmente ancora non eccessivamente condizionate da questo tipo di inquinamento, generando così un incremento relativo nettamente maggiore a quello previsto dal potenziamento del sito posto in Nuova del Bosco. Inoltre ipotizzando che alcune attività vengano svolte nell'attuale impianto Ri.genera ed altre nell'ipotetico nuovo sito si innescherebbe un flusso continuo di automezzi con relativo aumento di traffico veicolare indotto.
- Aumento degli impatti ambientali globali. Infatti nella soluzione del sito unico la società ha ridotto notevolmente (oltre il 30 %) le attività di trasferta, riducendo così di fatto tutti gli impatti ambientali ad essa associati. Nell'ipotesi di apertura di un nuovo sito, la società Ri.genera non avrebbe motivo di diminuire volontariamente la quantità di rifiuti gestita come centro di trasferta.
- La realizzazione del nuovo sito, con il relativo mantenimento in funzione di quello già esistente, comporterebbe inevitabilmente un aumento di uso del suolo.

Alternativa 02 – Alternativa tecnologica

Nella progettazione delle modifiche impiantistiche prodotte si è fatto riferimento sempre alla BAT e dal punto di vista tecnologico si è scelto di utilizzare i processi meno impattanti. Alcuni procedimenti che possono essere considerati alternativi alla miscelazione ed alla solidificazione/stabilizzazione sono: incenerimento, pirolisi, ossidazione ad alta pressione e vetrificazione. I succitati processi sono anche definiti trattamenti termici poiché svolti ad altissima temperatura (con conseguente consumo di combustibile fossile e produzione di impatti in atmosfera non trascurabili).

Nel caso in esame, anche in considerazione del contesto territoriale in cui si opera, si è preferito utilizzare i "processi a freddo" che garantiscono gli stessi risultati con impatti ambientali molto più bassi.

IMPATTI CUMULATIVI - ARIA e TRAFFICO E RUMORE

Per quanto riguarda la richiesta di maggiori informazioni relativa alla stima degli impatti cumulativi e non lo scrivente ci tiene a precisare che:

- Nell'allegato "18.022.SA1.0041 – Sintesi degli impatti" è stato eseguito uno screening complessivo dei potenziali impatti generati dalle attività in progetto, nelle fasi di realizzazione, di esercizio e di

dismissione finale dell'impianto. Sono quindi stati affrontati in via quali quantitativa i principali impatti potenziali indotti sulle diverse componenti ambientali considerate (suolo e sottosuolo, atmosfera, clima acustico, acqua sotterranee, ecosistemi terrestri, viabilità e traffico, paesaggio ed assetto morfologico, salute pubblica).

Infine, lo studio si è concluso con la redazione di una matrice degli impatti utili ad evidenziare gli aspetti maggiormente critici nelle tre macro fasi considerate.

L'identificazione e la valutazione della significatività degli impatti è ottenuta attraverso l'individuazione dei fattori di impatto per ciascuna azione di progetto e la classificazione degli effetti, basata sulla loro rilevanza e sulla qualità e sensibilità delle risorse che questi coinvolgono.

- Nell'allegato "18.022.SA.0002 – Stima del traffico veicolare indotto" – sono stati determinati i numeri di mezzi potenziali in ingresso ed in uscita dallo stabilimento della Ri.genera Srl sia nella configurazione dello stato dei luoghi che in quella di progetto.

- La società scrivente conscia del delicato equilibrio in cui verte la componente atmosfera dell'area in esame, ha provveduto alla redazione di uno studio di dettaglio sulla qualità dell'aria (allegato 18.022.SA1.0036 – Studio previsionale di dispersione polveri in atmosfera – PM10 e PTS). All'interno del presente documento previsionale sono state indagate le concentrazioni degli inquinanti in diverse fasi funzionali dell'impianto (stato dei luoghi, cantiere, configurazione di progetto). Per ognuna delle fasi indagate sono state definite le sorgenti (puntuali, lineare e diffuse) e le loro caratteristiche, tali informazioni sono poi state modellizzate all'interno di un modello matematico per la simulazione delle dispersioni in atmosfera. Tale modello è il software "AERMOD" riconosciuto come "regulatory" nei protocolli EPA (Ente di Protezione ambientale degli Stati Uniti d'America) per la modellazione della dispersione atmosferica.

È importante precisare che i risultati riportati nei relativi paragrafi conclusivi non hanno evidenziato alcun aggravio per qualità dell'aria all'interno dell'area di indagine in nessuna delle fasi indagate.

Nella relazione acustica previsionale sono state considerate anche le componenti emissive di altre sorgenti, valutando così l'effetto cumulativo dell'intera area di esame.

Nessuno dei precitati documenti, realizzato considerando lo stato dell'arte della moderna ingegneria ambientale, è stato considerato dalle note dell'ASL e dell'ARPAC UOC MOCO - Sezione VIA che si sono limitati ad effettuare richieste e considerazioni prive di ogni supporto e valenza scientifica.

CONSIDERAZIONI SU AREA VASTA

L'intero comune di Marigliano (NA) rientra nella perimetrazione dell'ex SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano individuato dalla Legge 426/98.

La perimetrazione dell'area è stata effettuata dal Ministero dell'Ambiente con una serie di D.M. che si sono susseguiti dal 2000 al 2006. Nello specifico il comune di Marigliano è stato inserito nella perimetrazione dell'allora SIN con il D.M. 31 gennaio 2006.



Con il D.M. n.7 del 11/01/2013 (Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale), l'area del Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano è divenuta, pertanto, di competenza regionale.

La sub-perimetrazione regionale ha consentito l'individuazione, all'interno del SIN dei siti potenzialmente inquinati.

Le aree potenzialmente inquinate sono state raggruppate in 10 categorie.

Dal Censimento dei Siti Potenzialmente Contaminati si è realizzata una cartografia con l'individuazione di tutte le aree potenzialmente contaminate, ricadenti nella perimetrazione dell'ex SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano.

Dalla collocazione geografica delle aree si sono definite nel Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati della Regione Campania 7 Aree Vaste.

Tra le sette aree individuate l'unica area che può interessare lo stabilimento della Ri.genera S.r.l. è quella dell'AV Regi Lagni.

L'Area Vasta ricade nelle province di Napoli e Caserta ed include tutto il reticolo principale dei Regi Lagni, le aste di ordine secondario e le relative fasce demaniali interne al SIN "Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano". Inoltre in tale AV sono comprese anche tre aree oggetto d'interventi per la messa in sicurezza e rinaturalizzazione eseguiti nel 2008/2009.

Le tre aree succitate sono le seguenti:

- Nola in Località Boscofangone (distante dal sito in linea d'aria circa 3,2 km);
- Acerra in Località Pizzomontone (distante dal sito in linea d'aria circa 2,5 km);
- Marigliano in località Torretta-Tre Ponti (distante dal sito in linea d'aria circa 2,5 km);

Con la legge n.87 del 5/07/2007 a valle dell'emergenza rifiuti in Campania è stato autorizzato l'utilizzo di determinate aree (cave dismesse o abbandonate, discariche disponibili, impianti, etc) per lo stoccaggio dei rifiuti, compresi quelli in balle.

Tra i siti autorizzati allo stoccaggio c'è un'area all'interno dell'impianto di depurazione area nolana, ubicato in Marigliano alla via Nuova del Bosco.

Tale aree risulta essere distante in linea d'aria dallo stabilimento di circa 2,5 km.

Nel comune limitrofo di Mariglianella, nel tratto confinante con località Lausdomini di Marigliano è ubicato il sito denominato ex deposito fitofarmaci Agrimonda; il suddetto sito è stato interessato nel 1995 da un incendio, ad oggi sono in corso i lavori di bonifica del sito, attraverso un accordo di programma tra MATTM, Regione Campania e comune di Mariglianella, mediante rimozione, smaltimento di rifiuti e caratterizzazione del sottosuolo. Il sito è situato a circa 1,6 km in linea d'aria dallo stabilimento.

Per il monitoraggio della qualità dell'aria la centralina ARPAC più prossima allo stabilimento è quella sita in Via Roma San Vitaliano, posta a circa 2,6 km. I dati di detta centralina sono stati utilizzati nella valutazioni effettuate.

Si chiede alla scrivente società, come integrazione, di prestare attenzione a tutto lo scibile relativo all'ambiente inteso come concetto esteso. La società Ri.genera srl ha consegnato una corposa documentazione redatto da professionisti abilitati, con eccellenti curriculum professionali, dove sono stati trattati in dettaglio tutti gli argomenti previsti dalla vigente normativa. La società Ri.genera srl ribadisce la sua piena disponibilità a integrare la documentazione tecnica e a fornire soluzioni tecniche ancora più cautelative, ma deve essere messa in condizioni di farlo.

Con tale atteggiamento l'ARPAC UOC MOCO sezione VIA, di fatto non ha permesso la partecipazione della società al contraddittorio, e non ha neanche evidenziato le possibili soluzioni per superare le eventuali criticità (dissenso costruttivo). Per tale motivo, a parere dello scrivente detto parere non è ricevibile in quanto tale.

ARPAC Sezione AIA, Università di Napoli Parthenope, Regione Campania UOD 17 (procedimento AIA)

I sopracitati Enti, con grande professionalità e nel pieno rispetto della normativa vigente, hanno fornito richieste di integrazioni chiare ed esaustive, indicando puntualmente gli elaborati da integrare e le mancanze documentali, permettendo così una fattiva partecipazione alla conferenza ed un contraddittorio costruttivo da parte della società proponente.

L'ostruzionismo amministrativo praticato da alcune amministrazioni lede in primo luogo gli interessi pubblici prima ancora di quelli privati.

È appena il caso di ricordare che il Comune di Marigliano ha proceduto alla revoca dell'annullamento del Permesso di costruire dopo aver ricevuto una diffida ed una richiesta di danni.

Conclusioni tecnico-amministrative

Si precisa che la documentazione presentata dalla ricorrente ha individuato e quantificato numericamente gli impatti ambientali (rumore, traffico indotto, Polveri Sottili Totali, etc..) a mezzo di complessi studi ed elaborazioni, rilevando la puntuale compatibilità degli stessi con l'area in esame. Inoltre la modifica proposta relativa ad un impianto esistente ed in esercizio, riduce alcune attività (trasferenza) e ne implementa delle altre (trattamento) in ossequio ai principi del D.Lgs. 152/06, riducendo complessivamente gli impatti ambientali dell'impianto.

Si precisa che detti studi sono stati effettuati secondo i più moderni e validati standard internazionali ed hanno dimostrato quantitativamente una riduzione degli impatti sul territorio ed un pieno rispetto degli obiettivi del PGRS della Campania. Nessuna delle succitate valutazioni prodotte dalla società Ri.genera è stata contestata nel merito (né nel contenuto, né nella forma).

Giova ricordare che ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990, nella conferenza di servizi il dissenso per essere validamente espresso deve, tra le altre cose, essere sorretto da congrua motivazione e contenere altresì la critica costruens, volta ad indicare le modifiche progettuali necessarie per il superamento del dissenso medesimo. In conformità al precetto normativo, anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte chiarito come il dissenso di un'Amministrazione che partecipa alla conferenza di servizi deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicato dall'art. 97

si rileva, da parte dell'ASL, un eccesso di potere per erroneità del presupposto, illogicità, irragionevolezza e sviamento.

Ulteriori commenti alle note dell'ASL sono contenute nella nota della scrivente società datata 12/10/2018.

Il parere dell'ASL dovrebbe contenere un'analisi sito-specifica in merito all'aspetto igienico-sanitario, con dati oggetti e commenti agli stessi, e non commenti generici e irrilevanti sulla "Terra dei fuochi". Tra le altre cose l'ISS ha imputato il rischio ambientale della cosiddetta Terra dei fuochi agli sversamenti illeciti ed ai roghi degli stessi, causati principalmente dal deficit impiantistico campano, e non dalla presenza di siti di trattamento che adottano le più moderne tecnologie di protezione ambientale.

L'agire dell'amministrazione pubblica deve essere sempre "proporzionato" all'obiettivo perseguito dalle norme, imponendo ai cittadini (e alle imprese) il minor onere possibile e garantendo la non arbitrarietà delle scelte, che devono essere logiche e consequenziali rispetto alle premesse risultanti dai fatti, non basate su assunti indimostrati e generici (Principio di buon andamento della pubblica amministrazione).

Per quanto sopra esposto si chiede all'Amministrazione procedente (UOD Valutazioni ambientali) di acquisire l'assenso senza condizioni in quanto l'ASL ha espresso ***dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.***

ARPAC UOC MOCO - Sezione VIA

"La valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat. Tale valutazione non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita. (cfr T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, n. 1164/2014)."

La nota ARPAC sezione VIA è alquanto generica e non permette di potere rispondere in modo compiuto e circostanziato così come hanno fatto gli altri Enti. Molti aspetti richiesti dall' ARPAC sezione VIA sono stati esaminati anche da altri Enti (es. Città Metropolitana di Napoli).

Sarebbe atipico che due enti pubblici, rispondessero in modo differente sulle stesse tematiche dove non vi è una discrezionalità amministrativa.

A titolo di esempio si riporta un estratto della nota ARPAC 158644 del 9.03.18 "...richiesta di integrazioni previste dalla procedura VIA"

19) Considerate le criticità ambientali che caratterizzano l'area vasta in cui si colloca l'intervento e la tipologia dell'impianto, si ritiene necessario prestare particolare attenzione ai presumibili impatti su: Aria, Acque, Suolo e sottosuolo, Agenti fisici (rumore, radiazioni, inquinamento luminoso), Energia, Salute pubblica, Paesaggio, Trasporti.



In scala locale nelle vicinanze del sito sono presenti altre attività/impianti produttivi tra cui, produzione di semi-lavorati alimentari, stampaggio, illuminazione ed arredo urbano.

In prossimità dell'impianto in progetto sono presenti diversi ricettori adibiti a civile abitazione di conduzione dei lotti o dell'attività produttiva.

In merito ai ricettori sensibili, il più prossimo allo stabilimento risulta essere la scuola elementare Faibano in Via San Francesco, posta a circa 1,3 km.

È stato riprodotto ed inviato agli enti un esaustivo Piano di Monitoraggio e Controllo delle emissioni convogliate ed eventualmente diffuse dello stabilimento, che verrà condotto, non solo in fase di esercizio, ma anche in fase di cantiere per la realizzazione delle modifiche di progetto.

La società si è resa disponibile a monitorare in continuo le PM10 associando a dette misurazioni dati meteorologici per la predisposizione di un modello di aerodispersione applicata e non solo previsionale, ma non solo con l'idea di monitorare nello specifico gli inquinanti potenzialmente generati dalla conduzione dell'attività, ma di fornire un notevole contributo scientifico applicato su piccola e media scala per la predisposizione di modelli studio da applicare anche a diverse realtà industriali.

La valutazione di impatto ambientale deve da un lato confluire verso la stima previsionale dei pesi specifici sulle diverse componenti ambientali, dall'altro deve trovare riscontro con supporti scientifici condivisi.

La società si è resa da subito disponibile ad accogliere i suggerimenti da parte degli enti di controllo e ad aprire un tavolo di confronto sulle migliori metodologie e tecniche di controllo sulle diverse matrici ambientali coinvolte.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La scrivente società, anche in base a quanto sopra dettagliatamente dimostrato, chiede di poter partecipare in modo fattivo e concreto al procedimento, dichiarandosi sin d'ora disponibile a fornire tutte le delucidazioni del caso o a trovare, con il supporto degli enti, delle soluzioni migliorative al fine realizzare un impianto che serve alla Regione Campania per colmare il suo gap impiantistico e ridurre i rischi ambientali legati alla logistica ed alla mancanza di impianti dedicati.

La Ri.genera Srl quindi chiede di poter partecipare alla conferenza di servizi convocata per il giorno 19/11/2018 o in alternativa chiede il rinvio della Conferenza di servizio e che vengano pubblicate eventuali osservazioni riguardanti la procedura VIA, o altri pareri ancora non pubblicati, dando la possibilità alla scrivente di poter osservare/rispondere compiutamente ad eventuali criticità emerse.

La Ri.genera srl si dichiara altresì disponibile ad un eventuale tavolo tecnico che l'Ente procedente potrebbe convocare, prima della conferenza di servizi decisoria, al fine di partecipare compiutamente al procedimento.

Distinti saluti

Marigliano, 16/11/2018

Amministratore Ri.genera Srl

Da "PEC RI.GENERA srl" <ri.generasrl@legalmail.it>
"staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>,
"uod.501708@pec.regione.campania.it" <uod.501708@pec.regione.campania.it>,
"cittametropolitana.na@pec.it" <cittametropolitana.na@pec.it>, "ecologia@pec.comunemarigliano.it"
<ecologia@pec.comunemarigliano.it>, "suap@pec.comunemarigliano.it" <suap@pec.comunemarigliano.it>,
A "protocollo@pec.ato3campania.it" <protocollo@pec.ato3campania.it>, "ds48.uopc@pec.aslnapoli3sud.it"
<ds48.uopc@pec.aslnapoli3sud.it>, "direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it"
<direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it>, "arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it"
<arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it>, "dg.500900@pec.regione.campania.it"
<dg.500900@pec.regione.campania.it>, "com.napoli@cert.vigilfuoco.it" <com.napoli@cert.vigilfuoco.it>

Data sabato 17 novembre 2018 - 11:48

CUP 8073 - Istanza di VIA per il progetto di "Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non

Oggetto: CUP 8073 - Istanza di VIA per il progetto di "Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Marigliano Provincia di Napoli in Località Via Nuova del Bosco km 1,800 - 80134" -

Trasmissione nota di risposta agli Enti in riferimento agli esiti dell'istruttoria al 13/09/2018. **Invio considerazioni tecniche-amministrative.**

RI.GENERA S.R.L.

Allegato(i)

image004.jpg (5 Kb)
ATT01618.htm (1 Kb)
image003.jpg (15 Kb)
ATT01621.htm (1 Kb)
ATT01624.pdf (773 Kb)
ATT01627.htm (198 bytes)

